



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**REGOLAMENTO 30 settembre 2015 n.13**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 6, comma 5, della Legge 31 marzo 2015 n.44;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.42 adottata nella seduta del 22 settembre 2015;*

*Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

## **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 5, DELLA LEGGE 31 MARZO 2015 N. 44**

### **Art. 1**

*(Principi generali)*

1. A favore dei nuclei familiari residenti in Repubblica, nei limiti delle disponibilità di bilancio ed ai sensi della Legge 31 marzo 2015 n.44, sono concessi contributi destinati al reperimento di unità immobiliari da adibire a prima abitazione purché adeguate alle esigenze abitative del nucleo familiare.

### **Art. 2**

*(Presentazione della domanda di ammissione)*

1. Il richiedente ovvero i richiedenti, devono essere titolari del diritto di proprietà sull'unità abitativa da adibire a prima casa o essere unici conduttori del contratto di leasing.

2. Le domande di ammissione al contributo e di erogazione del medesimo devono essere redatte, a pena di irricevibilità, esclusivamente utilizzando l'apposito modulo, con i relativi allegati, reperibile sul sito internet dell'Ufficio del Lavoro all'indirizzo [www.ufficiodellavoro.sm](http://www.ufficiodellavoro.sm).

3. Le domande di cui al comma 2 devono essere fatte pervenire alla Direzione dell'Ufficio del Lavoro nel periodo compreso tra l'1 febbraio ed il 30 settembre di ogni anno.

4. Le domande devono essere consegnate ovvero trasmesse all'Ufficio del Lavoro esclusivamente in modalità cartacea tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Ufficio non darà corso alle domande presentate con modalità diverse. Ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui sopra farà fede la data del timbro postale sulla ricevuta di ritorno o la ricevuta rilasciata dall'Ufficio.

### **Art. 3**

#### *(Documentazione da allegare alle domande)*

1. La domanda di mutuo deve essere corredata della documentazione richiesta, pena l'irricevibilità della stessa.
2. Alla domanda di contributo devono essere allegate le dichiarazioni sottoscritte dal richiedente beneficiario diretto e dai componenti del nucleo familiare, quali beneficiari, indiretti redatte utilizzando gli appositi moduli.
3. Il richiedente beneficiario diretto del contributo deve dichiarare:
  - a) la data e il luogo di nascita, il codice ISS, la cittadinanza;
  - b) la residenza anagrafica ed effettiva e, se forense, la sua durata, salvo che la residenza sia conseguita in forza di matrimonio;
  - c) lo stato di celibe / nubile oppure di coniugato, vedovo, separato o di già coniugato, lo stato di famiglia;
  - d) di non essere titolare di contratti di leasing immobiliare, di diritto di proprietà, di nuda proprietà, di usufrutto, di abitazione, sia per intero che parzialmente, in territorio o all'estero, su un fabbricato destinato all'uso di civile abitazione e adeguato alle esigenze abitative del nucleo familiare o su un fabbricato con una rendita catastale complessiva superiore ad euro 1.000,00 (mille/00) o su un terreno edificabile con superficie superiore a mq. 500 (cinquecento);
  - e) l'ammontare del reddito annuo netto del nucleo familiare, percepito nel triennio antecedente la domanda di contributo, o delle singole persone che lo compongono se il nucleo non è formato da tre anni;
  - f) la tipologia degli interventi per cui richiede il contributo;
  - g) i dati catastali della civile abitazione per la quale vengono richiesti i contributi, comprensivi della superficie totale e della superficie di locali ad uso cantina e ad uso garage;
  - h) la regolarità edilizia ed urbanistica dell'unità abitativa o del progetto;
  - i) l'eventuale precedente residenza anagrafica in Stati diversi dalla Repubblica di San Marino;
  - l) di non aver ceduto a terzi a qualunque titolo un immobile adeguato alle proprie esigenze abitative nei due anni precedenti alla domanda;
  - m) di non aver già beneficiato delle agevolazioni di cui alle Leggi 24 aprile 1980 n.32, 8 luglio 1981 n.59, 15 dicembre 1994 n.110 e 31 marzo 2015 n.44;
  - n) di non aver goduto, per la medesima civile abitazione, di contributi statali erogati a norma dei Decreti Delegati 5 maggio 2010 n.86 e 5 maggio 2010 n.87.
4. Il componente il nucleo familiare quale beneficiario indiretto deve dichiarare:
  - a) la data e il luogo di nascita, il codice I.S.S., la cittadinanza;
  - b) la residenza anagrafica ed effettiva, e, se forense, la sua durata, salvo che la residenza sia conseguita in forza di matrimonio;
  - c) lo stato di celibe / nubile oppure di coniugato, vedovo, separato o di già coniugato, lo stato di famiglia;
  - d) di non essere titolare di contratti di leasing immobiliare, di diritto di proprietà, di nuda proprietà, di usufrutto, di abitazione, sia per intero che parzialmente, in territorio o all'estero, su un fabbricato destinato all'uso di civile abitazione e adeguato alle esigenze abitative del nucleo familiare o su un fabbricato con una rendita catastale complessiva superiore ad euro 1.000,00 (mille/00) o su un terreno edificabile con superficie superiore a mq. 500 (cinquecento);
  - e) l'ammontare del reddito personale annuo netto percepito nel triennio antecedente la domanda di contributo;
  - f) l'eventuale precedente residenza anagrafica in Stati diversi dalla Repubblica di San Marino;
  - g) di non aver già beneficiato delle agevolazioni di cui alle Leggi 24 aprile 1980 n.32, 8 luglio 1981 n.59, 15 dicembre 1994 n.110 e 31 marzo 2015 n.44;
  - h) di non aver goduto, per la medesima civile abitazione, di contributi statali erogati a norma dei Decreti Delegati 5 maggio 2010 n.86 e 5 maggio 2010 n.87.

5. Per le richieste inerenti alla costruzione, ristrutturazione, ampliamento, restauro, risanamento va allegata l'autodichiarazione da parte del direttore dei lavori attestante:

- a) la conformità alla concessione edilizia rilasciata;
- b) la data inizio lavori o, se terminati, di fine lavori.

6. L'Ufficio del Lavoro può sempre procedere alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 3 della Legge n.44/2015 e della loro permanenza in capo ai dichiaranti, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti che possono essere oggetto di certificazione o di attestazione e accertamento da parte delle autorità della Repubblica.

#### **Art. 4**

*(Ulteriore documentazione da allegare per le diverse tipologie di domanda)*

1. Nei casi di contributo per unità abitativa assegnata al richiedente da una società cooperativa, oltre ai documenti previsti dall'articolo 11 della Legge n.44/2015, dovranno essere allegati:

- a) certificato di vigenza della cooperativa;
- b) dichiarazione del presidente della cooperativa attestante la qualità di socio assegnatario da parte del richiedente;
- c) il verbale del consiglio di amministrazione della cooperativa dal quale risulti l'avvenuta ammissione a socio del richiedente il contributo.

#### **Art. 5**

*(Erogazione del contributo conseguente al provvedimento di concessione)*

1. Il richiedente, nei cui confronti è stata adottata la delibera di autorizzazione all'accesso al contributo, ha l'obbligo di presentare la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei ratei del mutuo così come stabilito dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della Legge n.44/2015.

2. Il contributo è erogato dal semestre successivo alla data in cui è stata adottata la delibera di autorizzazione alla concessione, sempre che sia comprovato l'avvenuto pagamento dei ratei del mutuo.

3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere depositata presso l'Ufficio del Lavoro entro, e non oltre, il 30 settembre di ogni anno.

4. L'erogazione del contributo, il cui importo è determinato con delibera di accoglimento della domanda di ammissione, avviene per intero anche in presenza del parziale pagamento dei ratei.

5. L'erogazione del contributo annuo può essere suddivisa in rate semestrali su esplicita richiesta del richiedente, beneficiario diretto del contributo.

#### **Art. 6**

*(Determinazione del contributo)*

1. Il contributo è calcolato sulla base della somma concessa dall'istituto mutuante sino all'importo massimo di euro 130.000,00 (centotrentamila/00).

2. La determinazione del contributo avviene con l'adozione di un piano di ammortamento che prevede rate costanti mensili (*sistema francese*), al tasso indicato da Banca Centrale ad inizio di ogni anno solare. Il calcolo del contributo è determinato secondo le modalità indicate all'articolo 6 della Legge n.44/2015.

#### **Art. 7**

*(Successione nella titolarità del contributo)*

1. In caso di decesso del richiedente è comunque consentita l'erogazione del contributo a chi ha diritto a subentrare nel contratto di mutuo, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

2 Nel termine di un anno dal decesso del richiedente, in caso di subentro nel contratto di mutuo da parte di un beneficiario indiretto egli può subentrare nell'erogazione del contributo o decidere di rinunciarvi. In tale ultimo caso, non sarà considerato beneficiario diretto del contributo dello Stato e potrà fare richiesta di ammissione in presenza dei requisiti previsti dalla legge.

**Art. 8**  
*(Sospensione)*

1 Viene mantenuta l'erogazione del contributo previsto dalla Legge n.44/2015 nei casi di cui al Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.175– Sospensione pagamento quote capitale mutui e finanziamenti per la prima casa.

2 Il contributo viene erogato per l'intero periodo di sospensione.

3 L'istituto di credito mutuante deve dare comunicazione all'Ufficio del Lavoro sia della richiesta di sospensione sia dell'ammissione alla sospensione entro 7 (sette) giorni lavorativi dall'adozione del provvedimento, così come dovrà dare comunicazione motivata dell'eventuale diniego.

**Art. 9**  
*(Modifica della residenza)*

1 Il beneficiario del contributo è tenuto a comunicare all'Ufficio del Lavoro, nel termine di 30 giorni, ogni variazione di residenza o di elezione di domicilio.

2 Nel caso di trasferimento all'estero, il beneficiario deve indicare all'Ufficio del Lavoro un recapito nella Repubblica di San Marino, presso il quale ricevere comunicazioni.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 settembre 2015/1715 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Andrea Belluzzi – Roberto Venturini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Gian Carlo Venturini*